

Roma, 15 dicembre 2023

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2023_42

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **A partire dal 1° gennaio 2024 tasso di interesse legale al 2,5%**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 29 novembre 2023, che modifica il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. abbassandolo dall’attuale 5% al 2,5% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2024. Si tratta di una brusca inversione di tendenza, considerato che il passaggio dal 2022 al 2023 era stato contrassegnato da un aumento dall’1,25% al già menzionato 5%. L’individuazione del tasso di interesse legale, alla luce di quanto previsto all’art. 1284 c.c., è demandata al MEF il quale, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Occorre dunque richiamare le principali conseguenze sul piano fiscale e contributivo. In relazione al ravvedimento operoso *ex art. 13 del DLgs. 472/97*, è importante precisare che il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*. Pertanto, è quindi pari al 5% fino al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio 2024 fino al giorno di versamento compreso. La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione: - ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR); - agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 comma 5 del TUIR). Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 2,5% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione: - delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; - delle rendite o pensioni a tempo determinato; - delle rendite e delle pensioni vitalizie; - dei diritti di usufrutto a vita. Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000. Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di: - oggettive incertezze dovute a contrastanti

orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo; - fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria; - crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore; - aziende agricole colpite da eventi eccezionali; - aziende sottoposte a procedure concorsuali; - enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Fonte: Alice Boano, *"A partire dal 1° gennaio 2024 tasso di interesse legale al 2,5%"*, Eutekne del 13 dicembre 2023

➤ **In caso di pegno su quote di srl registro sul valore della somma garantita**

La Cassazione, con l'ordinanza n. 34507 pubblicata ieri, affronta (ancora una volta) il problema dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro da applicarsi all'atto di costituzione in pegno delle quote di una srl, concludendo a favore dell'opzione interpretativa che assume come riferimento il valore della somma garantita. La vicenda trae origine dall'incerta lettura dell'art. 43 lett. f) del DPR 131/1986, il quale: - per un verso, enuncia la regola generale secondo cui, in relazione agli atti con i quali viene prestata una garanzia reale o personale, la base imponibile dell'imposta di registro è rappresentata dal valore della somma garantita (parametro che trova riscontro nella funzione causale tipica della garanzia – data dal rafforzamento della tutela del creditore entro il limite dell'obbligazione principale – e che, al contempo, è certo e immediatamente identificabile in base allo stesso atto costitutivo della garanzia oggetto di registrazione); - per altro verso, stabilisce che se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, la base imponibile si identifica con la somma di denaro, ovvero con il valore dei titoli, sempre che si tratti di importi inferiori alla somma garantita (e ciò in considerazione del fatto che, in tal caso, la peculiare natura dei beni costituiti in garanzia è espressiva di una entità economica oggettivamente ed immediatamente rilevabile e quantificabile anche indipendentemente dalla somma garantita). Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, a detta del contribuente, l'imposta di registro sull'atto di costituzione in pegno delle quote di una srl avrebbe dovuto essere calcolata: - sul valore delle quote oggetto della garanzia, attesa la riconducibilità di tali quote al concetto di "titoli" di cui al citato art. 43 lett. f) del DPR 131/1986; - e non, invece, in relazione all'ammontare dell'obbligazione garantita, come erroneamente liquidata dall'Amministrazione finanziaria. La Corte di Cassazione non condivide, però, l'impostazione del contribuente, per due ordini di ragioni. In primo luogo, la struttura e la ratio della norma in discorso depongono per un'interpretazione strettamente funzionale della nozione di "titoli", da riferirsi unicamente ai: titoli di credito in senso stretto (assistiti dalla disciplina di emissione, incorporazione e circolazione di cui all'art. 1992 e ss. c.c.); titoli rappresentativi di merci (nei quali il valore creditorio è riferito alle merci rappresentate, ex art. 1996 c.c.); valori mobiliari o prodotti finanziari che conferiscono al titolare un credito nei confronti di un emittente autorizzato (come i titoli del debito pubblico, ovvero le obbligazioni di spa e sapa); titoli attributivi della qualità di socio in spa o sapa (appunto denominati "titoli azionari" o "strumenti finanziari partecipativi", e suscettibili di circolare come i titoli di credito al portatore o nominativi, ai sensi degli artt. 2354 e 2355 c.c.). In secondo luogo, l'accostamento, nell'art. 43 lett. f) del DPR 131/1986, dei "titoli" al "denaro" quale oggetto della garanzia (reale o personale) e base imponibile per il calcolo dell'imposta, lascia intendere che i primi si possono porre in rapporto di alternatività nei confronti del denaro solo in quanto siano contrassegnati dalle medesime

caratteristiche di certezza, liquidità, esigibilità e fungibilità; caratteristiche, queste, che consentono di stabilire se – come espressamente richiesto dall’art. 43 lett. f) del DPR 131/1986 ai fini dello scostamento dalla regola generale – l’entità del denaro o il controvalore dei titoli dati in pegno sia effettivamente inferiore alla somma garantita. Alla luce di quanto sopra, deve escludersi la possibilità di ricondurre le quote sociali (di srl o, più in generale, di società personali), al concetto di “titoli” rilevanti ai fini dell’individuazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro, in quanto non ascrivibili ad alcuna delle categorie di titoli di credito sopraelencate ed altresì non assimilabili al denaro. La Cassazione chiarisce, in particolare, che le quote di srl, per quanto anch’esse rappresentative di una partecipazione societaria proporzionale e per quanto anch’esse assoggettate ad una disciplina di pegno sostanzialmente unitaria con le azioni (artt. 2471-bis e 2352 c.c.), sono sottoposte a un regime autonomo radicalmente diverso dalle azioni, sono prive delle attribuzioni tipiche dei diritti di credito e non circolano come tali. Viene, dunque, conclusivamente, ribadito il principio di diritto (già enunciato dalla Cass. 22 marzo 2022 nn. 9377 e 9378) in base al quale, per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro sugli atti di costituzione di garanzie reali o personali, nella nozione di “titoli” a tal fine indicata dall’art. 43 lett. f) del DPR 131/86 non rientrano le quote di partecipazione in srl o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro; ne consegue che in caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita. Si ricorda, infine, che a norma dell’art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, l’imposta di registro è dovuta con l’aliquota dello 0,5% sulle garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge.

Fonte: Anita Mauro e Carmela Novella, *“In caso di pegno su quote di srl registro sul valore della somma garantita”*, Eutekne 12 dicembre 2023.

➤ **Polizze vita, nessuna privacy sui nomi dei beneficiari**

Le compagnie di assicurazione non possono sottrarsi alla richiesta, che sia formulata dagli eredi e dai chiamati all’eredità, di conoscere il nominativo dei beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita stipulate dal contraente defunto. Lo stabilisce l’autorità garante per la Protezione dei dati personali nel provvedimento 520/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre scorso, nel quale si specifica che la compagnia di assicurazione, da un lato, deve senz’altro opporsi qualora «si tratti di un’istanza del tutto pretestuosa» ma, d’altro lato, deve invece fornire ogni risposta qualora «l’interesse perseguito» dal richiedente «sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell’accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria». In altre parole, l’assicurazione deve comunicare il nominativo del beneficiario della polizza ogni qualvolta un erede (o un semplice chiamato all’eredità) intenda conoscere chi abbia beneficiato della donazione indiretta posta in essere dal contraente defunto mediante la stipula di una polizza di assicurazione sulla vita. Infatti, il premio corrisposto dal contraente alla compagnia di assicurazione, nella massima parte dei casi, è annoverabile tra le voci che possono essere considerate per il calcolo della quota di legittima. Il provvedimento del Garante mette la parola fine a una querelle che ha diviso sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità. In Cassazione (decisione 17790/2015) è stato deciso che tra i dati concernenti persone decedute accessibili agli eredi non rientrano quelli identificativi di

terze persone, quali i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius (in quanto soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale assicurativo che hanno diritto alla tutela della propria riservatezza), ma solo quelli riconducibili alla sfera personale del defunto. Di conseguenza, è stato affermato che non poteva ritenersi legittima un'indifferenziata e generica possibilità di accesso a dati di terzi con finalità solo esplorativa. Viceversa, nella decisione 39531/2021, la Cassazione ha osservato che l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, «tra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio». In questa occasione è stato deciso un caso nel quale era stata formulata una istanza di conoscere i dati di terzi motivata dall'esigenza «di intraprendere una controversia giudiziale di natura ereditaria o di annullamento degli atti dispositivi del de cuius per incapacità naturale». In tale caso, nel bilanciamento tra i diritti e le libertà dell'interessato (a cui i dati si riferiscono, ovvero il terzo beneficiario della polizza) e l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria da parte del richiedente, si è osservato che l'articolo 6 del regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali prevede che il trattamento è lecito se è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. In altre parole, ogni volta che gli eredi e i chiamati all'eredità vogliono ricostruire i movimenti finanziari del defunto, al fine di tutelare la propria posizione, non è lecito negare loro le informazioni sull'identità dei beneficiari delle polizze stipulate dal de cuius.

Fonte: Angelo Busani, *“Polizze vita, nessuna privacy sui nomi dei beneficiari”*, Il Sole 24 Ore del 9 dicembre 2023.

I migliori saluti.

LF/cdr

La Segreteria

